



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna (SU)

Via Garibaldi, 72 – 09014

www.comune.carloforte.su.it

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00 AI SENSI DELL'ARTICOLO 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13/03 / 2024)



Sommario

Preambolo.....	3
Art. 1 – Oggetto del controllo.....	3
Art. 2 – Campione da sorteggiare	3
Art. 3 – Discrezionalità del RUP	3
Art. 4 – Tempistiche	3
Art. 5 – Modalità di effettuazione del sorteggio	3
Art. 6 – Pubblicità del sorteggio.....	4
Art. 7 - Svolgimento ed esito delle verifiche	4
Art. 8 – Adempimenti successivi	4
Art. 9 – Trattamento dei dati personali	4
Art. 10 – Adeguamento dinamico e norme finali.....	4
Art. 11 – Entrata in vigore.....	4



Preambolo

L'art. 52, comma 1 del d.lgs. 36/2023 (nel seguito "Codice") introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro; la norma infatti stabilisce che, in tali casi, gli *"operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti"*.

Per questi stessi affidamenti la stazione appaltante verifica le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici *"anche previo sorteggio di un campione"* da individuare con modalità predeterminate ogni anno.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) dell'allegato I.1 del Codice relativo ai compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento, le attività di verifica della documentazione amministrativa, qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, restano incardinate in capo al RUP il quale adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Il seguente regolamento definisce le modalità operative relative ai controlli a campione delle suddette dichiarazioni nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture infra 40.000 euro per l'Ente.

Art. 1 – Oggetto del controllo

Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. N. 445/2000, e dell'articolo 52 comma 1 del Codice le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del Codice e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del Codice, rese dagli operatori economici risultati affidatari di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice.

Art. 2 – Campione da sorteggiare

I controlli dovranno essere effettuati su un campione significativo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, estratto dall'insieme degli affidamenti effettuati nel periodo di riferimento. Saranno oggetto di estrazione, con le modalità indicate nel seguito del presente Regolamento il 10% delle procedure di affidamento oggetto di controllo, con arrotondamento all'unità superiore.

Art. 3 – Discrezionalità del RUP

1. Ferma restando la modalità di verifica a campione, resta nella piena discrezionalità del RUP procedere alla verifica puntuale – durante la procedura di affidamento - sugli affidamenti di propria competenza, senza necessità di fornirne motivazione negli atti.
2. Gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 €, verificati puntualmente dal RUP secondo quanto stabilito al comma precedente, non fanno parte del campione da sorteggiare.

Art. 4 – Tempistiche

1. Il sorteggio degli affidamenti da verificare avviene 2 volte l'anno la seguente tempistica:
 - entro il 31.07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06);
 - entro il 31.01 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01.07 al 31.12).
2. In sede di prima applicazione il primo sorteggio coinvolge tutte le procedure disciplinate dal D.Lgs. 36/2023 e facenti parte del campione di cui all'articolo 2, sino alla data del 30 giugno 2024.

Art. 5 – Modalità di effettuazione del sorteggio

Il RUP, assistito dall'Ufficio, effettua i seguenti adempimenti:

1. Predisporre l'elenco degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di sua spettanza infra 40.000 euro effettuati nel periodo in ordine di determinazione di affidamento;
2. Elimina dall'elenco così predisposto tutti gli affidamenti che sono stati già sottoposti alla verifica puntuale dei requisiti;
3. Assegna ad ogni affidamento una numerazione progressiva;
4. Determina il numero degli affidamenti da sorteggiare applicando l'articolo 2 del presente Regolamento;
5. Sorteggia casualmente gli affidamenti da controllare utilizzando, ad esempio, un generatore di numeri casuali per selezionare gli affidamenti da controllare; in alternativa può procedere con predisposizione di biglietti ed estrazione dall'urna.

Delle operazioni suddette viene redatto apposito verbale.



Art. 6 – Pubblicità del sorteggio

1. Il sorteggio è pubblico. L'avviso con l'indicazione di data e luogo viene pubblicato con un preavviso di almeno 15 giorni all'Albo Pretorio.

Art. 7 - Svolgimento ed esito delle verifiche

1. Preliminarmente allo svolgimento delle verifiche il RUP comunica, via PEC o attraverso notifica, all'operatore economico che è stato sorteggiato per la verifica.
2. Il RUP svolge le verifiche utilizzando gli strumenti messi a disposizione allo scopo da parte di A.N.A.C. ed, eventualmente interpellando le altre Amministrazioni vigilanti.
3. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, dovrà essere instaurato, prioritariamente, un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti. A tal fine l'Amministrazione invierà una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.
4. Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni/ di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. N. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice: "Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento". Resta inoltre ferma l'applicazione – da parte delle competenti Amministrazioni dello Stato - delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, secondo il quale "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. N. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia".

Art. 8 – Adempimenti successivi

Concluse le verifiche il RUP trasmette al Segretario Comunale ed al R.A.S.A. copia dei verbali relativi alle operazioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, Regolamento (UE) 2016/679)

Art. 10 – Adeguamento dinamico e norme finali

1. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità in house providing.
2. Le norme del presente Regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti agli appalti ed ai contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti, senza necessità di apposito recepimento.
3. Qualora intervenissero modifiche all'apparato normativo di riferimento in contrasto con quanto stabilito dal presente regolamento, nelle more dell'adeguamento di quest'ultimo, troveranno applicazione le normative sovraordinate.
4. Per quanto non previsto nel vigente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato sul sito del Comune di Carloforte www.comune.carloforte.su.it alla sezione "Amministrazione Trasparente" entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di C.C. di approvazione dello stesso.